

STATUTO

ELLETI SOSTEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABBIATEGRASSO MI VIA PAVIA 32

Numero REA: MI - 2552564

Codice fiscale: 10722950960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 25998/14240 DI REPERTORIO

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la società cooperativa denominata

“ELLETI SOSTEGNO società cooperativa sociale”.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Abbiategrasso (Milano).

Potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/'91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 381/'91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma (o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale).

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi nazionali, alle leggi regionali e comunitarie emanate ed emanande.

La Cooperativa si propone i seguenti scopi:

	1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quel-	
	la familiare a domicilio presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai de-	
	genti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non so-	
	ci;	
	2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi	
	sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in con-	
	venzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ra-	
	gazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di enti pubblici e privati nonché con	
	organizzazioni di servizi;	
	4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili	
	ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni pro-	
	fessionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibili-	
	tà;	
	6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto	
	di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;	
	7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili	
	psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed emanande;	
	8) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del di-	
	sabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali,	
	locali di ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti ed	
	attività socio-culturali);	

	9) la realizzazione e la gestione di centri diurni di assistenza ed incontro per	
	minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	10) la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette	
	per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti	
	privi di assistenza familiare;	
	11) la realizzazione e la gestione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o	
	residenziale temporanea;	
	12) soggiorni vacanze;	
	13) la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di colle-	
	gamento; la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche	
	nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni	
	materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed	
	il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	14) la promozione in collaborazione con gli enti preposti di studi e ricerche ten-	
	denti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi socia-	
	li;	
	15) la sviluppo di studi sulle condizioni e i problemi delle persone svantaggiate,	
	nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;	
	16) l'istituzione e la gestione del telesoccorso, della teleassistenza e della tele-	
	medicina;	
	17) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e terma-	
	li;	
	18) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;	
	19) l'assistenza domiciliare integrata organizzata e gestita anche in convenzione	
	con personale specializzato;	

	20) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di han-	
	dicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di	
	villeggiatura;	
	21) la creazione e/o la gestione d'impianti polivalenti;	
	22) servizio di segretariato sociale e informagiovani;	
	23) la gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap,	
	trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;	
	24) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenze sani-	
	tarie assistenziali (R.S.A.) per anziani prevalentemente non autosufficienti e	
	disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate	
	a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero fun-	
	zionale e sociale;	
	25) l'effettuazione di qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari	
	atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazio-	
	ne autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge	
	142/2001.	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto della normativa vigente e	
	con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determi-	
	nato ed indeterminato, anche in collaborazione con enti pubblici territoriali, per fornire	
	alloggio e distribuzione di pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste	
	e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà, nonché gestire strutture di pronto in-	
	tervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie,	
	strutture alberghiere e simili.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:	

- collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;
- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla legge 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla legge 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa potrà inoltre istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori - vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento

	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo (e - in ogni	
	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo);	
	b) <u>soci volontari</u> - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per	
	fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/'91 e che siano in pos-	
	sesso dei requisiti che vengono ritenuti necessari per il raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Possono altresì essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e pri-	
	vate, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coo-	
	perative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenen-	
	za a ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabili-	
	tati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527 comma III codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	

	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2476	
	comma II e III codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un	
	preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutuali-	
	stico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali e ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria po-	
	trà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al	

momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, eventuale indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione e capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere [che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge];
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-

gati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente.

Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero, purchè siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

d) Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente con riguardo alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ine-

	riscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30	
	(trenta) giorni al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimen-	
	to.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39 nel termine di sessanta giorni dalla comunica-	
	zione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di	
	esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	

dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote ed il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies comma III codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11 lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad euro 100 (cento).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20 n. 1 lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che

siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della lettera d) dell'articolo 18, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote ai sensi del precedente articolo, a semplice richiesta.

La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote cia-

scuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di

questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

• erogazione diretta;

• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

· emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina, la struttura nonché la revoca dell'Organo amministrativo;
- c) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- d) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le modificazioni dello statuto;
- g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- h) l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 legge 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- l) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci

m) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto prescritto al successivo articolo ed in alternativa al metodo collegiale ivi previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione.

La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione ed approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari od astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali entro i sette	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio	
	voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci en-	
	tro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo	
	e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del rice-	
	vimento, compresi fax e la posta elettronica.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto	
	a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore o i voti previsti dall'articolo 19 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede so-	
	ciale per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a	
	tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascrit-	
	te senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f), h), i) e j) del precedente arti-	

colo 24, nonché in materia di ammissione di soci, di emissione di quote di sovven-
zione ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto
costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di so-
ci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei
soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del
metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo con avviso contenente
l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,
che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in Comune
diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R in-
viata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione tra-
smessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a
condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni
dell'Assemblea.

L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea senza ritardo, e comunque
non oltre venti giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio
dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti
i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa vali-
damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto
e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui

quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina (periodo di mandato che non potrà comunque superare i limiti imposti dal codice civile).

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto)

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle riguardanti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento, inviato per tempo a tutti i Consiglieri, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori contrari o astenuti, e - su richiesta	
	degli stessi - l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensio-	
	ne.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso ter-	
	mine indicato nel testo della decisione.	
	La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto	
	contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Am-	
	ministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione,	
	del quale il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.	
	Tutti i Consiglieri devono essere informati per tempo.	
	I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle	
	forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	consensi della maggioranza degli Amministratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti	
	ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori, Sindaci e revisore legale dei	
	conti, se nominati, indicando:	
	- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto	

	della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro del-	
	le decisioni degli Amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.	
	Art. 32 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso di decisioni che riguar-	
	dano l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e l'approvazione del progetto di	
	bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia od impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e - nel caso di sua impossibilità o inerzia - anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunica-	
	zione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,

che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tem-

po reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla vota-

zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si tro-

va il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e

la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approva-

ta a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sinda-

cale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una de-

terminata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la

portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere

l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società,

esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

La Società, ricorrendo le condizioni di legge, potrà nominare un Sindaco unico.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti; quindi tutti i nominati dovranno essere revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 150.000 (centocinquantamila).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35 comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35 comma II D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atter-

ranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

^ a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22 lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti

^ a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22 lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti

^ al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento

dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno istituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell' articolo 2514 codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

[illegible]